



**Città di Colle di Val d'Elsa**

Provincia di Siena

Servizio Urbanistica

**Variante n.14 al Regolamento Urbanistico**  
*ai sensi della l.r. 1/2005*

**ADOZIONE**

**RELAZIONE SINTETICA DI VARIANTE**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA:**  
Arch. Claudio Mori

**PROGETTO DI VARIANTE:**  
Servizio Urbanistica del Comune di Colle Val d'Elsa  
Arch. Claudio Mori

**PROGETTO VALUTATIVO**  
Servizio Urbanistica del Comune di Colle Val d'Elsa  
Arch. Rita Lucci

**GARANTE DELLA COMUNICAZIONE**  
Servizio Urbanistica del Comune di Colle Val d'Elsa  
Geom. Francesco Manganelli

*Febbraio 2013*



## 1. I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI PROGETTUALI DELLA VARIANTE N.14 AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE

La variante in esame si costituisce quale recepimento di un assunto introdotto dalla LR 11/2011 modificata rispetto alla sua stesura originaria a novembre 2011 con la LR 56 del 4 novembre 2011, laddove, nel novellato art.5, stabilisce la compatibilità degli impianti fotovoltaici a terra con le aree destinate a cassa d'espansione per la regimazione delle acque.<sup>1</sup>

Si tratta di un intervento al fine di rendere maggiormente esplicita e quindi comprensibile la norma di settore, rendendo coerente il RUC con le disposizioni normative citate, puntualizzando che l'intervento in sé è già reso possibile dal quadro legislativo e disciplinare vigente. Per ottenere tutto ciò si intende modificare l'art.29 delle NTA del RUC facendo riferimento alla Deliberazione del Consiglio Regionale del 26 ottobre 2011, n. 68 "Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio"), mentre in termini cartografici, in forza dell'art.12 co.1 del DLgs387/2003 smi che attribuisce a questo tipo di opere carattere di pubblica utilità indifferibilità e urgenza<sup>2</sup>, l'area interessata dal perimetro della cassa d'espansione viene qualificata come zona omogenea "F" anziché "E".

**Rispetto ad una stesura iniziale della Variante, messa a disposizione dei soggetti ambientalmente competenti nella fase preliminare delle consultazioni relative alla VAS, è stata redatta una scheda norma, l'ATSN26, con la finalità di rilevare le invarianti del contesto da salvaguardare e metterle a disposizioni della successiva progettazione.**

Si ricorda ancora una volta che tale fase, se relativa ad impianti superiori ad 1 MW, dovrà essere assoggettata a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della LR 10/2010 smi e quindi destinata ad **un'ulteriore analisi** questa volta affinata alla scala del vero e proprio progetto e non della sua sola previsione urbanistica.

---

<sup>1</sup> Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11

**Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).**

(Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23.03.2011 )

*Art. 5 - Aree urbanizzate e casse di espansione (3)*

1. *Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi all'interno delle aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui rispettivamente agli articoli 9 e 55 della l.r. 1/2005, ad eccezione dei centri storici e delle aree storiche assimilate in detti strumenti ai sensi dell'articolo 74 bis, comma 3, lettera b), della stessa l.r. 1/2005.*

2. *Gli impianti fotovoltaici a terra possono essere autorizzati in aree ove sono state già realizzate ed in esercizio casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo. Ai proprietari ed ai gestori di tali impianti non sono riconosciuti indennizzi per danni causati agli impianti medesimi a causa dell'esercizio della cassa di espansione.*

<sup>2</sup> Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

**Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità'.**

(GU n.25 del 31-1-2004 - Suppl. Ordinario n. 17 )

*Art. 12-Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*

1. *Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti..*



La Valutazione Ambientale Strategica, rispetto alle previsioni iniziali, ha acuito la necessità di dare degli indirizzi insediativi al fine di mediare l'inserimento di questo tipo di impianti nel contesto di riferimento. L'area della cassa d'espansione sullo Scarna infatti, pur non essendo vincolata paesaggisticamente in alcun modo, è collocata in prossimità dell'antico tracciato della Via Francigena e lungo un asse percettivo rappresentato dalla Strada di Scarna, rilevante.

Alla luce di queste considerazioni e dell'esperienza compiuta attraverso delle simulazioni grafica delle possibilità di insediamento che si presentavano e tutte già rese possibili dalla normativa vigente, sono state evidenziate delle invarianti strutturali del contesto, legate alla sua morfologia, alla sua caratterizzazione vegetazionale, etc..., che sono apparse come indispensabili da salvaguardare e da rendere leggibili anche ad impianto realizzato.

**Si rimanda quindi al Rapporto Ambientale e alla sua Sintesi non tecnica per una visione dettagliata del percorso valutativo intrapreso.**

## 2. TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE QUANTITÀ DI VARIANTE

Come intuibile dai contenuti della variante sopra descritti, con questa modifica al RUC **non mutano in alcun modo le quantità di piano.**

## 3. ASPETTI VALUTATIVI

### 3.1 **Analisi e Valutazioni ambientali**

La variante in esame comporta la fattibilità urbanistica di un impianto fotovoltaico a terra di potenza **teorica** superiore a 1 MW e pertanto subordinato a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della Provincia (cfr. Allegato B2 lett.d della LR 10/2010 smi). Per questo motivo, in ottemperanza a quanto stabilito dalla citata LR 10/2010 smi, art.5, co.2, lett.a, **la presente Variante è da ritenersi assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica.**

Tale procedura, codificata dalla legge regionale negli articoli dal 23 al 29, prevede una fase di analisi preliminare dei contenuti della variante al fine di delineare le caratteristiche del progetto valutativo, la redazione di un rapporto ambientale la cui pubblicazione coinciderà con la fase di pubblicazione della variante stessa ai sensi della LR 1/2005 smi, mentre il recepimento dei contributi pervenuti e la decisione finale saranno parte integrante della variante approvata.

**Si rimanda agli elaborati tematici per l'approfondimento delle singole fasi qui solo sommariamente elencate.**

**Le analisi contenute nella VAS, di fatto ricomprendono nei contenuti quanto stabilito dal rinnovato art.11 della LR 1/2005, co.2, lett.b, ovvero “*la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana*”.**

### 3.2 **Verifica di Coerenza ai sensi art.11 della LR 1/2005, co.2, lett.a**

#### 3.2.1 **Analisi di coerenza interna**

La variante in oggetto consiste in un recepimento normativo e cartografico della nuova disciplina legislativa nazionale e regionale che riguarda l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nella fattispecie, trova recepimento la parte di normativa che regola l'installazione di impianti fotovoltaici a terra di dimensioni anche potenzialmente superiori alla soglia di 1MW.



Questa scelta pianificatoria si colloca nell'ambito della seppur ponderata promozione della diffusione delle forme di produzione di energia da fonte rinnovabile. Tale fine è coerente con i principi sottesi alla disciplina di piano, laddove sia nel PS che nel RUC, si aspira alla riduzione dell'impatto ambientale e alla sostenibilità in termini di risorse delle modalità insediative.

Se quindi in termini finalistici la variante è sicuramente valutabile positivamente, occorre passare ad un'analisi della stessa in termini di scelta localizzativa.

In questo senso si tratta di specificare un uso del suolo già introdotto ope legis dal citato art.5 della LR 11/2011 smi che grazie alla variante trova solamente una sua esplicitazione.

La variante interessa la zona puntuale e circoscritta della cassa d'espansione del Torrente Scarna classificata all'interno del Sub sistema C.4- Zone a gestione agricola intensiva da riqualificare sotto l'aspetto paesistico e naturalistico nell'UTOE C.4.1 - Il tratto del Pian Senese a gestione irrigua intensiva.

Si tratta di una zona agricola nella quale la maglia agricola è stata semplificata fino a diventare molto larga e sulla quale insiste il rischio di perdita del raccolto qualora il manufatto idraulico entri in funzione.

A causa di questo "vulnus" che interessa la zona, di fatto la scelta di installazione di un impianto fotovoltaico a terra, oltre ad essere esplicitamente coerente con la norma di settore, non sottrae risorse di pregio al patrimonio agricolo.

Sempre in merito alla localizzazione dell'intervento, si cita nuovamente il vicino passaggio della **Via Francigena**. Come diffusamente spiegato nel primo paragrafo di questa relazione e meglio sviluppato nel Rapporto Ambientale, a fronte di una fascia di rispetto già considerata dalla perimetrazione formulata dalla Regione, è stata fatta una ulteriore verifica di sostenibilità della previsione che ha portato alla redazione di una scheda norma (ATSN26) tale da dare degli indirizzi progettuali per lo sviluppo del successivo progetto di impianto che salvaguardino la continuità percettiva del contesto.

**Si può quindi affermare che, per la sua puntualità e per le caratteristiche intrinseche dell'area, la Variante n.14 è coerente per obiettivi e modalità con gli strumenti urbanistici e gli atti di governo del territorio comunali.**

### **3.2.2 Analisi di coerenza esterna**

La variante proposta si pone in relazione con i seguenti strumenti di pianificazione:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana vigente e con la sua variante di implementazione con valenza di Piano Paesaggistico adottata
- Piano Energetico Provinciale (PEP) adottato;
- Piano Energetico Regionale (PIER).

La LR 11/2011 smi, assieme alla delibera del Consiglio Regionale n.68/2011 e all'allegata cartografia, ottempera a quanto disposto dall'art.17 del DM 10 settembre 2010 " Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" identificando in modo motivato le aree nelle quali non è ammessa la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. Tale perimetrazione individua esplicitamente le casse d'espansione quali aree idonee all'insediamento di pannelli fotovoltaici a terra.



La variante in oggetto pertanto è compatibile con il descritto impianto normativo, con l'art.10.3 del PTCP vigente e con quanto stabilito dall'art.30 del PIT; interviene su un'area espressamente dedicata ad un manufatto idraulico, si colloca al di fuori di aree costituenti con visivi o zone di produzione IGP ai sensi della LR 11/2011 smi ed è fuori da qualsiasi tipo di vincolo paesaggistico e ambientale.

Per ciò che concerne gli strumenti di programmazione energetica, ovvero il PIER all'art. 1.4.3 e 3.3.2 e il PEP all'art.4.3 e 7.2. 1, si rileva come essi in realtà non entrino nel merito di una valutazione di compatibilità fra tipi di impianto e loro localizzazione.

**La variante in oggetto soddisfa i requisiti di coerenza esterna con gli strumenti urbanistici e gli atti di governo del territorio sovraordinati e gli altri atti pianificatori e programmatori di settore pertinenti.**

*Colle di Val d'Elsa, Febbraio 2013*

Il Responsabile del Servizio Urbanistica e  
Progettista  
(Arch. Claudio Mori)

---